

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 9 febbraio 2021

Oggetto: Sistema Tessera Sanitaria – spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Sistema Tessera Sanitaria (TS) mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata**.

I soggetti coinvolti (*Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, iscritti agli albi professionali dei veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici, ecc.*) sono tenuti a trasmettere al sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi alle ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

La trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria avverrà con **nuove regole dal 2021**.

Con il DECRETO 19 ottobre 2020 “*Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 270 del 29 ottobre 2020, è stato **adeguato il tracciato per la trasmissione dei dati** relativi alle spese sanitarie e veterinarie ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito, altresì, indicazioni sulle modifiche alla modalità di trasmissione delle informazioni e sulle scadenze.

Prima delle recentissime modifiche introdotte i dati dei documenti fiscali relativi al 2020 dovevano essere inoltrati entro la fine di gennaio 2021 e quelli relativi alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 sempre entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Con successivo **D.M. 29.01.2021** la Ragioneria Generale dello Stato ha recepito il **nuovo termine trasmissione dei dati** delle spese sanitarie relative all’anno 2020, fissato, con provvedimento del 22 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, all’**8 febbraio** (in precedenza al 31.01.2021) e ha anche individuato **nuove scadenze per la trasmissione de dati delle spese sanitarie del 2021 e 2022**.

Come noto dal 1° gennaio 2020 la legge di Bilancio 2020 ha subordinato (*commi 679 e 680*) la possibilità di beneficiare delle detrazioni per oneri, previste dall’art. 15 del TUIR, all’avvenuto pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altri **mezzi di pagamento tracciabili** (*bonifico bancario, bonifico postale, assegni*), il DECRETO 19 ottobre 2020 del Mef ha esplicitato che tra i dati da comunicare al Sistema TS rientrano anche le **modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie a partire dal 1° gennaio 2020**, fatta eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per le spese sostenute **a partire dal 2021** si aggiungono **nuove informazioni** da inserire nella comunicazione:

- ✓ tipo di documento fiscale;
- ✓ aliquota o la natura Iva dell'operazione;
- ✓ l'opposizione da parte del contribuente alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati di coloro che esercitano l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS comunicano, attraverso una apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti trasmettono i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Per semplificare gli adempimenti fiscali la trasmissione dei dati al Sistema TS assolve agli obblighi di cui alla:

- ✓ dichiarazione dei redditi precompilata;
- ✓ trasmissione dei dati delle fatture;
- ✓ memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

La circolare sulle principali novità in materia di Comunicazione dati al Sistema Tessera Sanitaria fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>



Soggetti coinvolti

Quando il contribuente paga per una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (*ricevuta, fattura o scontrino*). Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo cittadino. Infatti:

- **l'erogatore del servizio sanitario** invia telematicamente le informazioni al Sistema TS;
- **il Sistema TS** riceve e controlla tutti i dati pervenuti e, successivamente, invia all'Agenzia delle Entrate, per ogni contribuente, le somme suddivise per tipologia di spesa;
- **l'Agenzia delle Entrate** mette a disposizione del contribuente i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
- **il contribuente** può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (*funzione di consultazione sul Sistema TS*) all'invio dei dati all'Amministrazione finanziaria per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

* * * * *

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati al Sistema TS

La platea dei soggetti tenuti alla comunicazione al Sistema TS è stata via via estesa nel corso degli anni. Inizialmente il D.lgs. n. 175/2014 aveva previsto l'obbligo per:

- ✓ Farmacie;
- ✓ Strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
- ✓ Gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ✓ Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

In seguito la Legge n. 208/2015 e il successivo D.M. 01.09.2019 hanno disposto l'obbligo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per:

- ✓ Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- ✓ Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
- ✓ Parafarmacie;
- ✓ Iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica.

I D.M. 22.03.2019, 14.11.2019 e 22.11.2019 hanno ulteriormente ampliato la platea dei soggetti obbligati a far data dal periodo d'imposta 2019. In sintesi le nuove categorie di soggetti tenuti alla comunicazione sono:

- ✓ Le strutture della sanità militare (*presidi medici della Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri*);
- ✓ La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- ✓ Gli iscritti all'albo dei Biologi;
- ✓ Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal DECRETO del Ministero della Salute del 13 marzo 2018:
 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - Tecnico audiometrista;
 - Tecnico audioprotesista;
 - Tecnico ortopedico;
 - Dietista;
 - Tecnico di neurofisiopatologia;
 - Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e profusione cardiovascolare;
 - Igienista dentale;
 - Fisioterapista;
 - Logopedista;
 - Podologo;
 - Ortottista e assistente di oftalmologia;

- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.

L'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie riguarda anche i soggetti che, ai fini tributari, adottano il **regime c.d. forfettario** (ex art. 1 co. 5489 della L. 23.12.2014 n. 190).

* * * * *

Soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- ✓ Paramedici non indicati nel D.M. 01.09.2016 e D.M. 22.11.2019, salvo siano costituiti in società, configurabili come **"strutture autorizzate per l'erogazione di servizi sanitari"**;
- ✓ Medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali;
- ✓ Veterinari: devono essere escluse le prestazioni rese nei confronti di animali non "da compagnia" o detenuti non per la "pratica sportiva" (es. *prestazioni rese ai bovini da latte, ecc.*), posto che non spetta la detrazione IRPEF
- ✓ Le strutture autorizzate che erogano **assistenza protesica** (*sanitarie, officine ortopediche, ...*), non sono tenute all'invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992.
- ✓ Gli **eredi** non sono tenuti alla trasmissione delle fatture, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l'accreditarsi al Sistema TS.

* * * * *

Per poter adempiere all'obbligo di invio dei dati preliminarmente si è tenuti ad **isciversi al Sistema Tessera Sanitaria** attraverso il sito www.sistemats.it e selezionando l'opzione **"Registrazione/accreditamento al Sistema TS"**.

L'erogatore del servizio sanitario può effettuare direttamente la comunicazione dei dati al Sistema TS oppure affidarsi ad un **intermediario abilitato**. Gli Intermediari sono abilitati all'utilizzo del canale Entratel (es. *commercialisti*) ed in grado di ricevere il conferimento della delega all'invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti obbligati (*Medici, Professionisti, Strutture, ...*), accedendo alla piattaforma informatica del Sistema TS le proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Il servizio consente agli intermediari di gestire il conferimento della delega all'invio dei dati spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti all'invio degli stessi. In particolare l'intermediario, accedendo con le proprie credenziali Entratel al Sistema TS, può:

- ✓ Accettare o rifiutare l'incarico;
- ✓ Inviare i dati di spesa sanitaria per conto del delegante;
- ✓ Prendere visione delle ricevute degli invii effettuati.

I dati delle spese sostenute dai contribuenti possono essere trasmessi al Sistema TS mediante tre canali:

1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (*funzionalità on line*).
2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Comunicazione dati al Sistema TS

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da rendere disponibili presso il Sistema TS sono dettagliatamente individuati, per ogni categoria di erogatore di servizi sanitari o veterinari, nell'Allegato "A" al DECRETO 19 ottobre 2020 del Mef. I principali dati sono di seguito indicati:

- a) **codice fiscale del contribuente** o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) **codice fiscale o partita IVA** e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
- c) **data del documento fiscale** che attesta la spesa;
- d) **tipologia della spesa**;
- e) **importo** della spesa o del rimborso;
- f) **data del pagamento** o del rimborso;
- g) **modalità del pagamento** (*con mezzi tracciabili o meno*);

I dati forniti dal Sistema TS sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

Sulla base di quanto stabilito dal DECRETO 19 ottobre 2020 del Mef il campo del tracciato dati XML da inviare al Sistema TS in relazione alle **diverse tipologie di spesa** può assumere i seguenti valori:

- ✓ **TK** = Ticket (*Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto*);
- ✓ **FC** = Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE;
- ✓ **FV** = Farmaco per uso veterinario;
- ✓ **AD** = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
- ✓ **AS** = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna;
- ✓ **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica;
- ✓ **CT** = Cure Termali;
- ✓ **PI** = protesica e integrativa;
- ✓ **IC** = Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
- ✓ **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal DECRETO 6 giugno 2001, n. 289 del Ministero delle finanze;
- ✓ **SP** = Prestazioni sanitarie;
- ✓ **AA** = Altre spese.

Si fa presente che la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "**criterio di cassa**". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema TS tenendo conto della **data dell'avvenuto pagamento** effettuato dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2019, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2020, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2019.

Con riferimento alle **convenzioni dirette** (*spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto dei contribuenti da essi assicurati*), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall'assicurazione, si attegga come una mera modalità di liquidazione.

I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest'ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall'assicurazione.

Pertanto, fermo restando il "criterio di cassa", **le spese sanitarie, ancorché pagate dall'assicurazione,**

vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall'assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell'assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo **stato di salute dell'assistito**, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema TS, a prescindere dall'applicazione dell'IVA. Vanno, pertanto, inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell'attività del medico competente ai fini della **sicurezza sul lavoro**, non sono, invece, da trasmettere le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

Se una struttura sanitaria di carattere residenziale eroghi sia prestazioni sanitarie sia un trattamento di confort c.d. alberghiero senza distinguere nella fattura le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort ovvero nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitario (*a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l'intero importo pagato senza distinguere l'importo pagato a titolo di comfort*), la spesa – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – va trasmessa al Sistema TS come segue:

- ✓ ove dal documento di spesa sia **possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria** (*a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort*), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (*salvo il caso dell'opposizione del paziente*), con le seguenti modalità:
 - l'importo che si riferisce alla **spesa sanitaria** va inviato e classificato secondo le tipologie sopra che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - l'importo riferito alle **spese non sanitarie** va comunicato con il codice AA "altre spese".
- ✓ qualora, invece, dal documento di spesa **non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria**, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (*salvo il caso dell'opposizione del paziente*) con la tipologia "altre spese" (codice AA).

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, le spese relative alle prestazioni per le quali **non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente** – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – non devono essere trasmesse.

Termine di presentazione della comunicazione

La precedente formulazione dell'articolo 7 D.M. 19.10.1010 prevedeva che per le spese sostenute nell'anno 2020 la trasmissione dei dati al Sistema TS doveva essere effettuata entro il 31 gennaio 2021. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 l'invio sarebbe dovuto essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Le scadenze per la trasmissione telematica erano pertanto quelle riepilogate nella tabella sottostante.

SCADENZA PRECEDENTE	ADEMPIMENTO
Entro la fine del mese di gennaio 2021	Trasmissione al Sistema TS delle spese sostenute nel 2020
Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale	Trasmissione al Sistema TS delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021

Il nuovo decreto pubblicato nel sito del Sistema Tessera Sanitaria (D.M. 29.01.2021), prevede invece che la trasmissione dei dati debba essere effettuata nei termini esposti nella tabella sottostante:

NUOVA SCADENZA	ADEMPIMENTO
Entro l'8 febbraio 2021	Trasmissione al Sistema TS delle spese sostenute nel 2020
Entro il 31 luglio 2021	Trasmissione al Sistema TS delle spese sostenute nel primo semestre 2021
Entro il 31 gennaio 2022	Trasmissione al Sistema TS delle spese sostenute nel secondo semestre 2021
Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale	Trasmissione al Sistema TS delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022

Viene, altresì, precisato che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa **riferimento alla data del pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale.

Infine, con specifico riferimento alle spese sanitarie dell'anno 2020, vengo fissati dal nuovo decreto i seguenti termini:

- ✓ **15.02.2021:** termine entro il quale devono essere trasmesse le eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell'anno 2020 e trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria;
- ✓ **dal 16.02.2021 al 15.03.2021:** periodo nel quale è possibile esercitare l'opposizione di cui all'articolo 3, comma 4, D.M. 31.07.2015 (*vedi paragrafo successivo*).

Opposizione all'utilizzo e consultazione dei dati

Opposizione all'utilizzo dei dati

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (*Prov. Dir. Ag. Entrate del 29.07.2016*). L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata **direttamente dall'assistito** che abbia compiuto i 16 anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto 16 anni d'età o è incapace di agire **l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o dal tutore**. In ultima battuta ricordiamo che se l'assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi, per i quali ha esercitato l'opposizione, non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata, né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previste dalla Legge.

Con il DECRETO del 19 ottobre 2020 del Mef sono state adeguate le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie e, oltre ad essere state incluse la modalità di pagamento ed essere stati modificati i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS, ed è **stato prevista la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione**, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Anche nell'ipotesi di opposizione all'invio al Sistema TS esercitata dai propri pazienti, gli operatori sanitari, pertanto, non devono emettere le fatture elettroniche, ma solo fatture in formato cartaceo.

Di seguito il link per poter scaricare gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate il modulo per effettuare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie del 2020 per la dichiarazione dei redditi precompilata:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2708965/Sanitarie+ITA.pdf/e0c075fb-be02-829c-0c0e-b4733326ba6b>

Modalità di manifestare l'opposizione

L'opposizione è manifestata con le seguenti modalità:

- ✓ Nel caso di scontrino parlante:
 - non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- ✓ Negli altri casi:
 - chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria **l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale**.

Si rammenta, infatti, che l'art. 3 del D.M. 31.07.2015 (*richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016*) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino, pertanto, si oppone l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: **"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.07.2015"**.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Sebbene non sia richiesto dalla normativa, ai fini di una corretta ed esaustiva informazione l'erogatore del servizio sanitario, per portare a conoscenza del paziente il suo diritto di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese sanitarie, è opportuno che predisponga una **specifica informativa** da esporre o da consegnare al paziente.

Opposizione effettuata tramite Sistema tessera sanitaria

L'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, **dal 9.02 all'8.03 dell'anno successivo** al periodo d'imposta di riferimento. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie, all'interno del portale Sistema TS (*accedendo con le proprie credenziali*), e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema TS all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa

sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’accesso al portale Tessera Sanitaria può essere effettuato da tutti i cittadini mediante:

- ✓ le credenziali di Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
- ✓ la Tessera Sanitaria dotata del dispositivo CNS;
- ✓ il dispositivo SPID.

Opposizione effettuata tramite Agenzia delle Entrate

L’assistito, in alternativa alla modalità di cui sopra, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa, **comunicando all’Agenzia delle Entrate**, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata:

- ✓ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
- ✓ telefonando ad un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall’estero);
- ✓ consegnando ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione. In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento d’identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè *non utilizzando il modello*), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento d’identità, numero e scadenza.

Effetti

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi a una tipologia di spesa comporta la **cancellazione** degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

* * * * *

Dichiarazione dei redditi precompilata

A partire dall’anno d’imposta 2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati, relativi a:

- ✓ **spese sanitarie sostenute** nel periodo d’imposta precedente;
- ✓ **rimborsi effettuati nell’anno precedente** per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

* * * * *

Consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino

Al fine di consentire al cittadino l’eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione attraverso le funzionalità del Sistema TS delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio 2020, è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Decorso tale termine il codice fiscale dell’assistito è cancellato dal Sistema TS.

* * * * *

Inserimento delle spese

Si rammenta ulteriormente che il contribuente può decidere autonomamente di modificare la propria dichiarazione precompilata (*Modello 730 o Modello Redditi*) inserendo le spese sanitarie non “pre-caricate” dall’Agenzia delle Entrate, per via dell’opposizione esercitata, sempreché ne ricorrano i presupposti per la detraibilità delle spese sanitarie previste dalla normativa.

Tracciabilità dei pagamenti

Per poter beneficiare delle detrazioni per oneri previste dall'art. 15 del TUIR, il contribuente è tenuto a pagare tali spese con **mezzi di pagamento tracciabili** (*carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bonifico bancario, bonifico postale, assegni*).

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante, richiama **tutte le spese indicate nell'articolo 15 del TUIR** ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- ✓ Interessi passivi mutui prima casa
- ✓ Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- ✓ **Spese mediche**
- ✓ **Veterinarie**
- ✓ Funebri
- ✓ Frequenza scuole e università
- ✓ Assicurazioni rischio morte
- ✓ Erogazioni liberali
- ✓ Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- ✓ Affitti studenti universitari
- ✓ Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- ✓ Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Il testo normativo fa riferimento a "detrazioni", quindi sembrerebbero escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a "deduzioni" dal reddito. Naturalmente il pagamento in contanti è ancora possibile tuttavia in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. L'eventuale utilizzo del denaro contante determinerà, pertanto, l'impossibilità di fruire della detrazione relativa alle predette spese, fatta eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Il DECRETO 19 ottobre 2020 del Mef ha esplicitato che tra i dati da comunicare al Sistema TS rientrano anche le **modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie a partire dal 1° gennaio 2020**, fatta eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Nel tracciato informatico individuato ai fini della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie il **campo "Modalità di pagamento"** è un elemento obbligatorio (*facoltativo solo per spese medicinali e di dispositivi medici, nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN*).

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680 legge di Bilancio 2020. Dal **disciplinare tecnico** riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS emerge che il campo potrà assumere i valori:

- ✓ **1**: modalità tracciabile articolo 1, comma 679 legge di bilancio 2020;
- ✓ **0**: modalità non tracciabile (es. contante)

Si rappresenta, infine, che se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti e in parte modo tracciato, il documento di spesa – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – va inviato al Sistema TS come "non tracciato".


Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili **fatta eccezione per l'imposta di bollo**, versata invece in contanti, l'erogatore – come indicato nelle FAQ del sito www.sistemats.it – può comunicare solo l'importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa indicando nel tracciato modalità di pagamento tracciabile.

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate si applica la **sanzione di € 100** per ogni comunicazione, senza possibilità di cumulo giuridico (*in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997*) **con un massimo di € 50.000** (art. 3 co. 5-bis D.lgs. n. 175/2014). Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro **60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di €20.000.**

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.
Distinti saluti.

dott. Ottavio De Marco



Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

